COMUNE DI CARERI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

originale

N. 11 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia : Approvazione.

L'anno DUEMILATREDICI Addi NOVE del mese di APRILE alle ore 12,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. 15/02/2012 e così composta:

Num. D'ord.	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI-NO)
1	ROTONDI	Dr.Luca	Presidente	SI
2	DELLA MONICA	Dr.ssa Rosa	Commissario	SI
3	CACCIOLA	Dr.ssa Maria	Commissario	SI

Partecipa il segretario generale Dott. Mario Ientile

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Constatato il numero legale degli intervenuti;
Vista il D.L.gs 18agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 109/1996 in materia di gestione e destinazione di beni confiscati o sequestrati;

Preso atto del fatto che il Comune di Careri non ha approvato allo stato un regolamento comunale che disciplini la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia ;

Ritenuto necessario, pertanto, dotare il Comune di questo fondamentale e indefettibile regolamento comunale e razionalizzare in tal modo la concessione in uso dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati al Comune di Careri ;

Visto il regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia ;

Ritenuto di provvedere in merito ;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la legge 24.12.2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Richiamato il decreto legge 25.06.2008 n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 06.08.2008 n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, per la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 12.11.2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

Visto il decreto legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214;

Visto il decreto legge 10.10.2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, convertito con modificazioni nella legge 07.12.2012, n.213 ;

Visto il decreto legge 18.10.2012, n. 179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito con modificazioni nella legge 17.12.2012, n.221 ;

Vista la legge 24.12.2012 n.228 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge stabilità 2013);

Richiamato in particolare l'art.1 – comma 381 – della predetta legge che ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 20'13;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000 dal Segretario Generale nella sua qualità di responsabile dell'Area Amministrativa, parere per come riportato in calce alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000 dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria, parere per come riportato in calce alla presente deliberazione;

Con voto unanime

DELIBERA

1. Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia, formato da n.14 (quattordici) articoli ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI CARERI

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA

approvato con delibera Commissione Straordinaria n° 11 del 09 aprile 2013

INDICE

ART. 1 = Finalità e oggetto
ART. 2 = Principi
ART. 3 = Albo speciale
ART. 4 = Enti beneficiari
ART. 5 = Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente
ART. 6 = Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione
ART. 7 = Obblighi del concessionario
ART. 8 = Durata
ART. 9 = Concessione del bene e del contratto
ART. 10 = Controlli
ART. 11 = Potere sanzionatorio
ART. 12 = Revoca ed azione risarcitoria
ART. 13 = Normativa transitoria e finale
ART. 14 = Entra in vigore del regolamento

ART. 1
Finalità e oggetto

II Comune di Careri in conformità alle finalità della legge 109/96, del D.Legs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia) promuove l'utilizzazione ai fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.
Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2
Principi

Il Comune di Careri per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa. Per Responsabile del Servizio competente si intende colui a cui viene assegnata la gestione dei beni confiscati.

ART. 3
Albo speciale

É istituito un albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Careri. Nell'albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione,tutti i beni di cui all'art. 1 e devono essere evidenziate, la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene. In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.
L'albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio e inserito sul sito web dell'ente e vi deve rimanere permanentemente.
I1 Responsabile del Servizio, individuato nel Responsabile dell'Area Amministrativa all'interno della quale è costituita apposita "Unità di Staff - Beni Confiscati" è responsabile della tenuta dell'albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

ART. 4
Enti beneficiari

I beni di cui all'articolo 1 possono essere concessi a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991 n. 266, e successive modifiche ed integrazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991

n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 che manifestano il proprio interesse.

ART. 5
Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente

La concessione dei beni è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione,l'isolamento e la disoccupazione.

I beni confiscati sono concessi con provvedimento della Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa,previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'art. 6.

La concessione in uso a terzi, da parte della Giunta Comunale, dei beni di cui all'art. 1, avviene con concessione amministrativa .

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito contratto che deve essere allegato all'atto di concessione.

Il contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso.

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ART. 6
Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione

La scelta del concessionario deve avvenire, in ogni caso, mediante selezione pubblica aperta al territorio, curata dal Responsabile del Servizio, su direttiva della Giunta Comunale che ne fissa criteri,modalità e i relativi punteggi.

Il Responsabile del Servizio, dovrà rendere pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1, mediante avviso pubblico contenente ogni elemento di identificazione del bene.

L'avviso pubblico deve essere affisso all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, per almeno 30 giorni consecutivi.

Ai fini della scelta del terzo concessionario, in ogni caso, occorre privilegiare, sulla base di una valutazione comparativa, quelle ipotesi progettuali tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del

decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della normativa di riferimento ; inoltre, si dovrà tenere conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.
La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di Careri dai soggetti di cui all'ari. 4 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.
Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.
Si potrà privilegiare, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.
Il Responsabile del Servizio, acquisite le richieste individuerà il concessionario, e lo sottoporrà alla Organo Esecutivo per l'adozione del provvedimento di concessione, che comunque, ai sensi della vigente normativa, dovrà essere preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sui beni.

ART. 7
Obblighi del concessionario

II contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso deve prevedere a carico del concessionario:
a) L'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso per la realizzazione di attività aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio dell'Ente;
b) L'obbligo di tenere costantemente informato l'ente concedente dell'attività svolta;
c) L'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
d) L'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
e) L'obbligo di rispettare la Legge n. 46/90 e il D.Lgs. n. 81/2008 nonché le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
f) L'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;

g) L'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
h) L'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
i) L'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
j) L'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
k) L'obbligo di trasmettere annualmente all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
l) L'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Careri in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: ***"Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Careri";***
m) L'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Careri in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di ***"Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Careri";***
n) L'obbligo di restituire i beni nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 8
Durata

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore di anni 9, rinnovabile per un periodo di ulteriori anni 9,ma non potrà superare anni 30 (trenta), ed è rinnovabile con procedura semplificata.
L'Amministrazione, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di sei mesi, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato. La durata della concessione sarà determinata in funzione del tipo di attività che verrà espletata all'interno dell'immobile confiscato. La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Careri almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente o associazione.
Il concedente può richiedere, in qualunque momento, la restituzione del bene nel caso in cui l'utilizzo risulta ai fini istituzionali o sociale più strategico dell'uso effettuato dall'associazione o dall'ente concessionario.

ART. 9
Concessione del bene e del contratto

II concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione ne cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.
Perfezionata la concessione, il Comune darà notizia al Prefetto, Alla Agenzia Nazionale dei Beni sequestrati e confiscati di Reggio Calabria, Al Comando Stazione Carabinieri di Careri, al Commissariato della P.S. di Bovalino, al Comando della Guardia di Finanza di Locri.

ART. 10
Controlli

É rimesso al Responsabile del Servizio, avvalendosi dei vigili urbani, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nel presente regolamento. Il Responsabile del Servizio dovrà verificare annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.
Il Responsabile del Servizio, può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo ai fini della verifica del corretto utilizzo del bene confiscato per come indicato nell'atto di concessione.

ART. 11
Potere sanzionatorio

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari,ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.
La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza d'ogni ulteriore formalità, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:
a) Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi,

dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;
b) Qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;
c) Qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente il contratto;
d) Qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
La decadenza viene comunicata al concessionario dal Responsabile del Servizio con semplice raccomandata a.r.

ART. 12
Revoca ed azione risarcitoria

La revoca della concessione sarà dichiarata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quanto il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto o quanto il bene non viene utilizzato o utilizzato solo per brevi periodi.
La violazione degli obblighi del concessionario comporta l'avvio dell'azione risarcitoria a favore del Comune di Careri .
Il concessionario che sia stato dichiarato decaduto da precedenti affidamenti o concessioni per negligenza o responsabilità non potrà presentare altra richiesta di concessione.

ART. 13
Normativa transitoria e finale

Le concessioni di diritto stipulate o rinnovate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi fino alla loro naturale scadenza.

Art. 14
Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

Visto : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000.

Il responsabile
Area Amministrativa
Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile

Visto : si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi ell'art.49 del decreto legislativo n.267/2000.

Il responsabile
Area Economico e Finanziaria
Paolo Pipicelli

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Luca ROTONDI
Dott.ssa Rosa DELLA MONICA
Dr.ssa Maria CACCIOLA

Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 09 MAG. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.
Data: 09 MAG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Mario Ientile

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 09 MAG. 2013 e per 15 giorni consecutivi. Prot. n° 3011
Data: 09 MAG. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Mario Ientile

Non sottoposta a controllo
(D.L.vo-n. 267/2000)

- Ai sensi dell'art. 134 comma 4;
(perché dichiarata immediatamente eseguibile)
- Ai sensi dell'art. 134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Ientile Mario

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile